



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI
VOLONTARIATO CIVICO,
TIROCINI DI PRATICA PROFESSIONALE
CON FREQUENZA VOLONTARIA, CURRICULARI,
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO,
EXTRACURRICULARI**

(Modificato con delibera di Commissario Straordinario 30/2020)

Capo I **Il Volontariato Civico Comunale**

Art. 1 **Oggetto e finalità**

Il presente regolamento istituisce e disciplina lo svolgimento del servizio di volontariato civico, finalizzato all'espletamento di attività e servizi in favore e vantaggio della collettività, nonché di tirocini nelle forme gratuite, curriculari ed extracurriculari, con la preferenza da accordare alla collaborazione di persone residenti sul territorio del Comune di Marigliano.

Il servizio di volontariato civico è svolto esclusivamente in modo gratuito e con carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi, che il Comune garantisce nell'interesse generale. Detto servizio è espressione del contributo concreto dei cittadini al benessere della collettività, ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione e di solidarietà, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

Art. 2 **Ambito di applicazione**

I cittadini volontari prestano il servizio di volontariato civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'allegato 1) del presente regolamento, che è facoltà della Giunta Comunale modificare in relazione agli ambiti di intervento, ai progetti proposti e ai programmi elaborati.

Art. 3 **Albo dei volontari civici**

Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente regolamento è istituito l'"Albo comunale dei volontari civici".

L'iscrizione è sempre aperta, anche se la pubblicazione dell'albo avverrà entro il 31 Dicembre di ogni anno. I domandanti l'iscrizione con titolo, possono da subito essere coinvolti nelle attività possibile oggetto ancora di assegnazione, e, non già, in quelle in corso ed assegnate, fino alla loro scadenza.

All'albo si possono iscrivere tutte le associazioni di volontariato costituite a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con sede giuridica, preferenzialmente in Marigliano (NA), allegando, per ogni specifico associato, una richiesta, dallo stesso firmata, redatta secondo il modello all'uopo predisposto dall'Ente e allegando la documentazione richiesta.

La domanda di iscrizione all'albo comunale dei volontari civici è presentata dal legale rappresentante dell'associazione, su specifico modello reso disponibile dall'Ente, in uno alla seguente documentazione:

1. Copia dell'atto costitutivo e/o dello Statuto
2. Elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali
3. Elenco delle attività svolte nell'ultimo biennio e che si intendono svolgere per il Comune di Marigliano (NA)
4. Domande di attestazione dei singoli volontari per la partecipazione alle attività proposte,

anch'esse redatte sullo specifico modello reso disponibile dall'Ente.

Tutti gli associati dovranno essere assicurati per tutti i rischi che possono derivare dall'esecuzione delle attività demandate, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità derivante o conseguente lo svolgimento delle stesse.

Nella domanda di attestazione per la partecipazione ogni interessato dovrà dichiarare:

- a) le generalità complete e la residenza, che, per il cittadino non comunitario, dovrà essere certificata da un permesso CE di lungo periodo;
- b) il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti
- c) dichiarazione delle attività per le quali il volontario intende prestare la sua collaborazione
- d) la condizione rispetto a condanne o procedimenti penali in corso

Alla domanda dovranno essere allegati:

- copia di un documento di identità o di riconoscimento
- un eventuale *curriculum vitae*, dal quale si rilevino i titoli di studio posseduti, licenze o attestati, le conoscenze, le capacità e le esperienze ritenute utili ai fini delle attività o dei servizi per i quali si rende disponibile;
- per i cittadini non comunitari, copia di un permesso CE di lungo periodo.

E' consentita l'integrazione delle domande dei volontari civici effettuata all'atto della prima iscrizione.

Le domande integrative possono essere valutate dal responsabile della struttura comunale presso la quale il volontario intende prestare l'attività o il servizio.

La domanda si intende accolta con l'inserimento e la successiva pubblicazione del nominativo nell'albo comunale dei volontari civici.

Art. 4 Ambito di applicazione

Le attività da affidare saranno conferite ai volontari di associazioni con preferenza a quelle con sede in Marigliano (NA), costituite per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, assistenziale, civile e culturale secondo le finalità di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Dette attività saranno affidate dal responsabile del Settore cui afferisce il servizio, utilizzando un incarico annuale, laddove la disponibilità per il servizio da affidare è maggiore della richiesta.

Art. 5 Qualificazione giuridica dell'incarico

Le attività di cui al presente regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale.

L'effettuazione delle attività di volontariato non potranno mai assumere le caratteristiche o il diritto di un rapporto di lavoro subordinato, né potranno essere considerate titoli per l'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 6 Rinuncia e cancellazione dall'albo

I volontari possono rinunciare al servizio di collaborazione civica, previa comunicazione al responsabile del

settore interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, fatte salve eventuali circostanze imprevedibili e indifferibili. L'indisponibilità continua del volontario implicherà la cancellazione dello stesso dall'albo.

Il volontario civico è cancellato dall'albo anche in caso di inadempimento agli impegni assunti o di perdita di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7 Modalità organizzative

I volontari che operano in collaborazione con l'Amministrazione Comunale per una o più attività di cui all'allegato 1) e s.m.i., sono coordinati dal Responsabile del settore di riferimento, al quale, tra l'altro, compete:

- La gestione delle attività organizzative e gestionali dei servizi;
- Effettuare o delegare controlli campionati sullo svolgimento delle attività, rappresentando, comunque, che la vigilanza delle stesse è di specifica competenza dell'associazione incaricata;
- Verificare i risultati delle attività concordate;

Il Responsabile del singolo settore interessato dal servizio predisporrà il programma operativo per la realizzazione delle singole attività da espletare ed i volontari dovranno attenersi alle disposizioni che verranno da quest'ultimo impartite, tenuto conto delle modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari dovranno impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.

I volontari dovranno impegnarsi a dare tempestiva comunicazione al Responsabile individuato dall'Amministrazione comunale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, implicando la necessaria consequenziale sostituzione, a primaria cura dell'associazione incaricata.

Ogni volontario dovrà essere riconoscibile a mezzo di un cartellino identificativo posto in vista.

Art. 8 Assicurazione

Tutti coloro che prestano la propria opera di volontariato dovranno essere assicurati a cura dell'associazione di militanza, con spesa rimborsabile, oppure, se diversamente disposto, a cura e spese dell'Amministrazione comunale, contro i rischi di infortunio ed invalidità permanente in cui potrebbero incorrere i volontari in parola, in servizio od in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, derivanti dallo svolgimento delle mansioni affidate, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità relativa e/o conseguente lo svolgimento delle attività svolte. Le spese assicurative eventualmente da rimborsare dovranno essere oggetto di comunicazione preventiva al responsabile del Settore di competenza del servizio da svolgere.

Art. 9 Doveri degli incaricati

I soggetti avviati devono prestare la propria attività con diligenza e secondo le direttive del proprio responsabile del servizio, nel rispetto del segreto d'ufficio.

A tale riguardo, ogni volontario si impegna, a pena di revoca dell'incarico, a:

- a) svolgere le proprie mansioni in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o regolamento;

- b) rispettare gli orari prestabiliti;
- c) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione;
- d) non attendere ad attività estranee a quelle per cui è stato affidato l'incarico, durante l'espletamento dello stesso;
- e) comunicare tempestivamente agli uffici comunali eventuali assenze o impedimenti relative allo svolgimento delle proprie mansioni;
- f) comunicare agli uffici comunali ogni fatto giudicato inusuale o meritevole di segnalazione

Ciascun volontario è personalmente responsabile di eventuali azioni o comportamenti posti in essere, che contravvengano alle norme legislative civili e penali, sollevando l'Ente e i suoi rappresentanti da qualsivoglia responsabilità oggettiva e/o soggettiva.

Art. 10 Vestiaro e mezzi di servizio

I volontari impegnati:

- a) dovranno utilizzare il corredo e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle diverse attività sociali
- b) potranno utilizzare, avendone il titolo, la licenza e i requisiti, i mezzi di trasporto comunali, eventualmente resi disponibili, avendone la necessaria cura.

I volontari svolgeranno la loro attività in conformità a quanto disciplinato dai disposti normativi in materia di sicurezza sul lavoro, con specifica responsabilità dell'associazione incaricata.

Art. 11 Rimborso spese ai volontari

A ciascun volontario verrà riconosciuta la refusione delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attività sociale esercitata, nel limite massimo di €10,00 (dieci/00) al giorno e di €150,00 (centocinquanta/00) mensili; il predetto limite sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT. Ogni spesa rimborsabile da sostenere dovrà essere sempre oggetto di comunicazione preventiva al responsabile del Settore di competenza del servizio da svolgere, che dovrà accordarla.

Art. 12 Contatti e Comunicazioni

I contatti e le comunicazioni operative tra Ente e Associazioni avverranno utilizzando i sistemi di comunicazione elettronici, tra cui FAX, mail, telefono, WhatsApp, SMS, a numeri fissi e mobili da dichiarare e presidiare.

Per l'assegnazione degli incarichi, la comunicazione delle spese rimborsabili da sostenere e altre comunicazioni di tipo amministrativo-gestionale, anche oggetto di preventiva autorizzazione, è previsto l'esclusivo uso della Posta Elettronica Certificata, da dichiarare in fase di iscrizione.

Capo II

I Tirocini di pratica professionale con frequenza volontaria gratuita

Art. 13 **Finalità**

E' istituita l'attività di tirocinio con frequenza volontaria gratuita presso gli uffici comunali, rivolta a giovani preferenzialmente residenti nel Comune di Marigliano (NA). Essa si propone di contribuire alla loro preparazione professionale teorico pratica, con precedenza ai richiedenti di più giovane età, in possesso di titoli di studio e abilitazioni professionali, ove previste, attinenti le attività istituzionali, di supporto e di pertinenza.

Art. 14 **Attivazione**

Il tirocinio gratuito presso il Comune di Marigliano (NA) potrà essere attivato previa emanazione di un bando pubblico, contenente, tra l'altro, l'indicazione delle figure professionali da individuare, i termini e le modalità di partecipazione.

Questa modalità di tirocinio esula dalle specifiche procedure previste per i tirocini curriculari ed extracurriculari, disciplinati da specifica normativa e oggetto di regolamentazione nel capo III del presente regolamento.

L'aspirante tirocinante non potrà vantare alcuna pretesa in ordine all'attivazione del tirocinio.

Art. 15 **Requisiti di accesso e criteri di selezione**

Gli interessati a svolgere tirocinio gratuito dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- età compresa tra i diciotto e i trenta anni compiuti
- preferenziale residenza nel Comune di Marigliano (NA)
- possesso del titolo di studio prescritto per la specifica attività di tirocinio da svolgere, e, ove necessaria, l'iscrizione a specifici albi, collegi o ordini professionali.

L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando la modulistica resa disponibile dall'Ente in *fac-simile*, allegando la seguente documentazione minima:

- certificazione sanitaria del proprio medico curante o di una struttura pubblica, attestante lo stato di abilità all'esercizio della specifica attività da svolgere
- eventuale copia di titoli di studio
- copia di eventuali iscrizioni ad ordini, albi, o collegi professionali
- copia della polizza assicurativa stipulata nelle modalità previste dal presente regolamento
- copia di un documento di riconoscimento o di identità in corso di validità
- una fototessera a colori

La graduatoria verrà stilata utilizzando come titoli di preferenza:

- la residenza nel Comune di Marigliano (NA)
- la minore età anagrafica.

Art. 16 Durata del tirocinio e numero dei tirocinanti

La durata del tirocinio gratuito può variare da un minimo di due mesi ad un massimo di dodici mesi, prorogabili di ulteriori sei laddove non ci fossero altre richieste per analoghe attività.

Il numero dei soggetti che verranno autorizzati allo svolgimento del tirocinio gratuito saranno commisurati alle esigenze asserite dai singoli Responsabili di Settore nei bandi pubblici emanati, valutate le necessità e le attuabilità organizzativo-gestionali.

Eventuali brevi assenze giustificate per infortunio o malattia possono essere recuperate, perché non conteggiabili nel novero della durata complessiva del tirocinio, ma medesima assenza di lunga durata possono implicare una sospensione del tirocinio stesso, effettuabile su richiesta dell'Ente o del tirocinante. Quest'ultimo può chiedere in qualsiasi momento l'interruzione del tirocinio, con un preavviso minimo di venti giorni naturali consecutivi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in ogni momento, e senza l'obbligo di motivazione, il rapporto di tirocinio.

Il numero di ore settimanali da effettuare per ogni tirocinante può variare da un minimo di diciotto, ad un massimo di trentasei, secondo l'orario che sarà all'uopo predisposto dal Responsabile del settore afferente il servizio presso il quale il tirocinio verrà svolto.

Art. 17 Copertura assicurativa

I tirocinanti impegnati presso questo Ente dovranno provvedere a stipulare, a propria cura e spese, una specifica polizza assicurativa, per tutto il periodo di partecipazione alle attività da svolgere, contro i rischi di infortunio ed invalidità permanente, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, derivanti dalle citate attività svolte, sollevando l'Ente da qualsiasi colpevolezza o implicazione relativa e/o conseguente.

Art. 18 Tutorato

Il tirocinio gratuito dovrà svolgersi sotto la diretta supervisione di un tutor comunale, responsabile della gestione e della programmazione delle attività da svolgersi. Detto tutor dovrà, preferibilmente essere inquadrato professionalmente nel servizio e/o settore nel quale il tirocinante dovrà svolgere le attività previste.

Art. 18 Obblighi del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a :

- apporre la firma di presenza nel predisposto registro;
- seguire le indicazioni del Tutor comunale e primo riferimento per tutte le eventualità e le evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché i regolamenti interni all'Ente;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- indossare in maniera visibile un tesserino di riconoscimento fornito dall'Ente.

Al termine del periodo formativo al tirocinante potrà essere richiesta una relazione circa le attività svolte.

Il comportamento inadeguato del tirocinante, oppure irrispettoso delle presenti norme regolamentari, o lesivo di diritti e/o interessi dell'Ente, implicherà l'immediata interruzione del tirocinio, con riserva di rivalsa dell'Ente.

Art. 19 Ulteriori disposizioni

Il tirocinio gratuito dovrà svolgersi sotto la direzione e il controllo del Responsabile di settore/servizio designato al quale competerà il rilascio di un attestato relativo al periodo, al tipo di attività effettuata e al risultato formativo conseguito. Al responsabile compete, altresì, l'interruzione anticipata del tirocinio qualora il soggetto tenga una condotta pregiudizievole al buon andamento del servizio cui verrà assegnato, con particolare riferimento al dovere di rispetto del segreto d'ufficio.

Nessun compenso è previsto per l'attività prestata.

Capo III

I Tirocini Curricolari e di Alternanza Scuola Lavoro

Art. 20 **Finalità**

Il tirocinio curricolare e di alternanza scuola lavoro, che con il presente regolamento si disciplina, è rivolto agli studenti di tutti i corsi di studio, che necessitano di completare il percorso scolastico per il conseguimento del titolo finale, con attività pratiche svolte in strutture anche esterne alle scuole, con lo scopo di "realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro" (art. 18 della Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98, con s.m.i.).

Art. 21 **Modalità di attivazione**

I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

- a. agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (4), sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero, strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
- b. università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- c. provveditorati agli studi;
- d. istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
- e. centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la città metropolitana competente, ovvero, accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (2);
- f. comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- g. servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

I citati tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

Art. 22 **Garanzie assicurative**

I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Art. 23 Tutorato

L'Ente garantisce la presenza di un tutore di riferimento, nella qualità di responsabile didattico-organizzativo delle attività.

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e questo Ente; queste possono riguardare anche più tirocini, i cui progetti formativi e di orientamento dovranno essere allegati, per formarne parte integrante e sostanziale. Ognuno dei progetti citati dovrà contenere:

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
- i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- il settore aziendale di inserimento.

L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa dell'Ente.

Art. 24 Durata del tirocinio e numero dei tirocinanti

La durata per i tirocini formativi curricolari di cui al presente capo dovrà essere:

- a. non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
- b. non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati, ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
- c. non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea; il tirocinio di riferimento potrà avere inizio anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
- d. non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondaria anche non universitaria; il tirocinio di riferimento potrà avere inizio anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
- e. non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate, ai sensi del comma 1, dell'articolo 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);
- f. non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.

Il numero dei tirocinanti e il loro eventuale scaglionamento dovrà essere regolamentato nella convenzione a stipularsi.

Il numero dei soggetti che verranno autorizzati allo svolgimento del tirocinio e il numero delle ore settimanali saranno commisurati alle esigenze manifestate dai singoli Responsabili di Settore nei bandi pubblici emanati, valutate le necessità e le attuabilità organizzativo-gestionali.

Art. 25 Obblighi del tirocinante

Gli obblighi dei tirocinanti dovranno essere statuiti nelle convenzioni stipulate, contenenti le prescrizioni minime di seguito dettagliate.

Il tirocinante è tenuto a :

- apporre la firma di presenza in un predisposto registro;
- seguire le indicazioni del Tutor comunale, primo riferimento per tutte le eventualità e le evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché i regolamenti interni all'Ente;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- indossare in maniera visibile un tesserino di riconoscimento fornito dal promotore la formazione.

Al termine del periodo formativo al tirocinante potrà essere richiesta una relazione circa le attività svolte.

Il comportamento inadeguato del tirocinante, oppure irrispettoso delle presenti norme regolamentari, o lesivo di diritti e/o interessi dell'Ente, implicherà l'immediata interruzione del tirocinio, con riserva di rivalsa dell'Ente.

Capo IV I Tirocini Extracurricolari

Art. 26 Finalità

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, teso a favorire l'arricchimento del suo bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Esso consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro, ma si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (PFI), concordato fra il soggetto promotore, il soggetto ospitante e il tirocinante, definendo gli obiettivi formativi da conseguire e le sue modalità di attuazione. Nello specifico i tirocini extracurricolari formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo, sono rivolti a:

- a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
- d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
- e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.Lgs. n. 24/2014.

Art. 27 Modalità di attivazione

Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI. I tirocinanti non possono:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.

Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista all'art.30 del presente regolamento. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.

Art. 28 Garanzie assicurative

I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Art. 29 Tutorato

L'Ente garantisce la presenza di un tutore di riferimento, nella qualità di responsabile didattico- organizzativo delle attività.

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e questo Ente. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascuno di essi, contenente:

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
- i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- il settore aziendale di inserimento.

L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa dell'Ente;

Il tutor del soggetto ospitante svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:

- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove e supporta lo svolgimento delle attività, ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale, nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale.

Art. 30 Durata del tirocinio e numero dei tirocinanti

La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurriculari:

1. non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui all'articolo delle "Finalità", lettera a), b), c), d);
2. non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui all'articolo delle "Finalità", lettera e). Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.

La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese.

Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a trenta giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore al verificarsi di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o nella constatata impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi progettuali.

Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che, comunque, non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

Art. 31 Soggetti promotori

I tirocini extracurricolari possono essere promossi dai seguenti soggetti, anche tra loro associati, individuati dalla normativa vigente:

- servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- istituzioni scolastiche statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;
- fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero, accreditati;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da Enti pubblici delegati dalla regione ;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione regionale;
- soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma ,1 lettera h), del decreto legislativo 150/2015 e s.m.i., ovvero, accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi dell'articolo 12, del medesimo decreto;
- Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

La Regione individua soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio e ne danno pubblicità e visibilità, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con le regioni e province autonome, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale, che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti *in house*, ovvero, dei soggetti promotori di cui al precedente elenco.

Per l'attivazione di tirocini c.d. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono quelli di cui ai primi quattro nelle "Finalità".

Art. 32 Indennità di partecipazione

Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 - 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio.

Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia si ritiene congrua un'indennità di importo non inferiore a 300,00 (trecento/00) Euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto.

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e, comunque, percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, non è dovuta l'indennità.

L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito,

solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.

Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalle discipline regionali.

Resta ferma la facoltà delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.

Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Art. 33 Monitoraggio

Le amministrazioni titolari promuovono un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per la valutazione *ex post* degli inserimenti lavorativi *post* tirocinio.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si porrà particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto.

Art. 34 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore ad approvazione e pubblicazione avvenuta.

Le attività di volontariato sono individuate a titolo esemplificativo tra i seguenti settori d'intervento:

- a) Custodia e sorveglianza presso i servizi socio-assistenziali comunali (animazione e gestione centri ricreativi e culturali);
- b) Sorveglianza e pulizia non ordinaria dei parchi pubblici, delle aree di proprietà comunale, o delle aree esterne pertinenti agli edifici pubblici o convenzionate con il Comune;
- c) Custodia, attività di supporto e di manutenzione dei servizi ed attività comunali (cimiteri, musei e biblioteche - affissione di avvisi, piccoli lavori in strutture pubbliche ecc.);
- d) Attività di supporto (vigilanza, informazione, assistenza ecc.) per manifestazioni varie (culturali, sportive, ricreative, cerimonie ecc.);
- e) Attività di sostegno nell'esercizio dei diritti delle persone deboli, diversamente abili e in difficoltà;
- f) Attività ausiliaria di assistenza agli ammalati, agli anziani e alle persone diversamente abili;
- g) Attività di sostegno alle famiglie bisognose;
- h) Sostegno nelle azioni di pronto intervento nelle emergenze;
- i) Attività di difesa dei beni ambientali, della natura e degli animali;
- j) Attività di supporto negli interventi contro il disagio giovanile, l'istruzione, l'educazione e la cultura;
- k) Sorveglianza in prossimità delle scuole, nei parchi pubblici ed aree pubbliche in generale;
- l) Accompagnamento, anche con mezzi comunali, di alunni nel servizio di trasporto scolastico;
- m) Accompagnamento, anche con automezzi in disponibilità del Comune, di persone anziane, disabili e/o portatrici di handicap presso centri ospedalieri, centri diurni, di prelievo, di riabilitazione, scuole professionali, e simili;
- n) Compiti di piccola manutenzione del verde pubblico e degli edifici pubblici;
- o) Altre attività complementari.